



**ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"Francesco Da Collo" – TVIS021001**



LICEO LINGUISTICO  
TVPC021018

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO  
INDIRIZZO TURISMO  
TVTN021015

Via Galileo Galilei, 6 - 31015 CONEGLIANO TV  
☎ 0438.63566-451250 - Fax 0438.64729  
Cod. Fiscale: 91003290268

mail istituzionale: tvis021001@istruzione.it  
posta certificata: tvis021001@pec.istruzione.it  
<http://www.dacollo.gov.it>

Protocollo n° 4860/C14  
Reg. Contratti n° 6

**OGGETTO: CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI NOLEGGIO  
MACCHINE MULTIFUNZIONI.**

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 85 del 20/04/2015 il Dirigente Scolastico, stabiliva di far luogo al servizio di noleggio di macchine multifunzione ad uso didattico;
- per l'attività oggetto del presente contratto, è stata svolta una gara con procedura negoziata tra le ditte presenti in MEPA;
- la ditta Computer s.r.l. con sede legale in Conegliano, 94/B – 31058 SUSEGANA (TV) è stata dichiarata dall'apposita Commissione Gare aggiudicataria in via provvisoria della fornitura avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- decorsi i termini ridotti previsti dall'Amministrazione per la presentazione di eventuali reclami nel caso di forniture per le quali è stata riscontrata l'urgenza;
- la stessa Impresa ha dichiarato di essere pronta ad effettuare la fornitura in conformità delle prescrizioni contenute nel bando di gara e nel presente atto;

**TRA**

La Prof.ssa GARDENAL Paola, nata a Conegliano (TV) il 15/07/1962 legale rappresentante dell'I.S.I.S.S. Francesco Da Collo con sede in Conegliano (TV), Via G. Galilei, 6.

**E**

Il Sig. Sartor Giovanni, il quale interviene, e stipula nel nome dell'interesse della Ditta Computer s.r.l., per la sua qualità di legale rappresentante potendo impegnare la Ditta con la sua sola firma, giusta quanto risulta dall'autocertificazione di iscrizione alla Camera del Commercio n. TV 138766 Reg. Imprese.

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

**Art. 1 - Oggetto**

La Ditta COMPUTER s.r.l. che nel contesto del presente atto viene più brevemente indicata con la parola "Impresa", si obbliga a fornire i sottoindicati prodotti e servizi:

Descrizione	Quantità
Noleggio multifunzione laser BN KYOCERA TASKALFA 4501i nuova e comprensiva di tutte le caratteristiche come da capitolato di gara. Il canone comprensivo di: 80.000 copie per macchina, materiali di consumo, escluso carta, manutenzione e ricambi.	2
Noleggio multifunzione laser BN A3 KYOCERA MITA TASKALFA 4201i usata e comprensiva di tutte le caratteristiche come da capitolato di gara. Comprensiva di: lettore di schede magnetiche, distributore automatico di schede magnetiche, materiali di consumo, compreso carta, manutenzione ed eventuali pezzi di ricambio.	2



### **Art. 2 – Norme regolatrici della fornitura**

La fornitura deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a) Dal presente contratto;
- b) Dal bando e relativo capitolato di gara;
- c) Dalle indicazioni tecniche fornite in sede di richiesta del preventivo, che fanno parte integrante a tutti gli effetti, del presente atto;
- d) Dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di contabilità pubblica in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

### **Art. 3 – Luogo e termine di consegna**

Le macchine Kyocera Taskalfa 4501i dovranno essere installate e rese funzionanti a cura e spese dell'Impresa, entro il termine massimo del 19/07/2015.

Le macchine Kyocera Mita Taskalfa 4201i dovranno essere installate e rese funzionanti a cura e spese dell'Impresa, entro il termine massimo del 01/09/2015.

Le consegne si intendono franco ufficio destinatario qualunque sia il piano dell'edificio in cui risulti ubicato.

Il presente contratto avrà validità di n. 5 (cinque) anni con scadenza 19/07/2020.

### **Art. 4 – Controlli della fornitura**

L'Impresa riconosce all'Amministrazione il diritto di far controllare dai propri incaricati la qualità delle macchine consegnate ed il servizio di manutenzione se rispondenti a quelli richiesti.

Qualora gli incaricati del controllo riscontrino che le macchine non presentano i requisiti previsti, ne ordineranno la sostituzione per iscritto tramite comunicazione PEC.

L'Impresa riconosce all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto qualora accerti nell'Impresa incapacità ad effettuare la fornitura o una evidente negligenza nell'eseguirla o una notevole difformità nei materiali impiegati o nei sistemi di costruzione rispetto alle prescrizioni tecniche contenute nella richiesta di preventivo. In tal caso, vengono applicate le penalità previste nel successivo art. 9, lett. d).

### **Art. 5 – Collaudo**

Il collaudo viene effettuato in un'unica soluzione da un'apposita commissione istituita presso l'amministrazione nei locali di consegna dei prodotti.

Entro 5 (cinque) giorni dalla data di consegna, ove non vi siano motivi tecnici ostativi, sarà dato inizio alle operazioni di collaudo.

Le forniture rifiutate al collaudo, ferma restando l'applicazione delle penalità, dovranno essere sostituite, a cura e spese dell'Impresa, entro giorni 5 (cinque) dalla data della comunicazione PEC con cui è stato notificato il rifiuto, con riserva di applicare le penalità di cui al successivo articolo 9, lett. d).

### **Art. 6 – Garanzie**

Il collaudo della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico dei prodotti da parte degli incaricati dell'Amministrazione non esonerano l'Impresa da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro 36 mesi dalla data di consegna.

L'Impresa in tal caso si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni e difformità entro 20 (venti) giorni dalla data della lettera raccomandata con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione. In mancanza, l'Amministrazione può far eseguire da un'altra Impresa i lavori necessari per eliminare difetti ed imperfezioni, addebitandone l'importo all'Impresa, salvo l'applicazione delle penali previste all'articolo 9, lett. e).



**ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**  
**"Francesco Da Collo" – TVIS021001**



LICEO LINGUISTICO  
TVPC021018

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO  
INDIRIZZO TURISMO  
TVTN021015

Via Galileo Galilei, 6 - 31015 CONEGLIANO TV  
☎ 0438.63566-451250 - Fax 0438.64729  
Cod. Fiscale: 91003290268

mail istituzionale: tvis021001@istruzione.it  
posta certificata: tvis021001@pec.istruzione.it  
http://www.dacollo.gov.it

**Art. 7 – Prezzi**

L'Impresa assume l'obbligo di eseguire il servizio di fornitura alle seguenti condizioni economiche:

DESCRIZIONE		QUANTI-TA'	CANONE
DESCRIZIONE SERVIZIO	DESCRIZIONE PRODOTTO		
NOLEGGIO Comprensivo di n. 80.000 copie a macchina, e della fornitura dei materiali di consumo e di tutti i ricambi necessari	<b>KYOCERA TASKALFA 4501i</b>	2	€. 2.415,60 ANNUO Complessivo delle due macchine per la sala stampa e di IVA
COSTO COPIA ECCEDENTE LE 160.000 COMPLESSIVE			€. 0.0038 IVA COMPRESA
NOLEGGIO Comprensivo della fornitura dei materiali di consumo e di tutti i ricambi necessari	<b>KYOCERA TASKALFA 4201i</b>	2	COMODATO D'USO GRATUITO
SCHEDA MAGNETICA Compresa di N. 50 copie			€. 2.00

**Art. 8 - Pagamenti**

I pagamenti sono effettuati dietro presentazione della fattura elettronica (Cod. univoco ufficio: UFQDTR – nome ufficio: Uff\_eFatturaPA) dopo che i prodotti sono stati accettati al collaudo ed è stata effettuata la loro assunzione in carico, nelle forme prescritte.

La fattura, a cura dell'Impresa, deve essere mensile con conguaglio annuale e complessivo delle due macchine.

Il pagamento viene effettuato a mezzo di mandati al netto di IVA (split – payment) diretti intestati all'Impresa, per il tramite dell'Istituto cassiere ed esigibili secondo indicazioni fornite su fattura.

L'Impresa dichiara espressamente di esentare l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona fisica eventualmente indicata e si impegna a rendere note le eventuali variazioni che si verificassero nel nome di essa con lettera raccomandata di notifica.

**Art. 9 - Penalità**

L'Impresa riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- Nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o parte della fornitura, una penalità dell'1% sul valore complessivo della fattura per ogni decade maturata di ritardo, limitatamente ai prodotti per i quali si sia verificato il ritardo. Ove il ritardo riguardi l'intera fornitura e per un periodo superiore a 20 giorni, l'Amministrazione ha anche il diritto di risolvere il contratto ed eseguire la procedura in danno prevista al successivo punto b);
- Nel caso di accettazione al collaudo e conseguente obbligo di notifica o di rifacimento di singoli prodotti, una penalità per ritardata consegna dei prodotti non accettati nella misura del 2% sul valore complessivo della fattura decorrente dalla data entro cui i prodotti stessi dovevano essere consegnati fino alla data in cui saranno consegnati dopo l'esito favorevole del collaudo;
- Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità occulte, accertati entro 12 mesi dalla data della consegna e di cui al precedente art. 6, viene applicata una penalità dell'2% sul valore complessivo della fattura per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella lettera di notifica dell'Amministrazione per l'esecuzione dei necessari lavori;
- Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza ad effettuare la fornitura, oppure di rifiuto della fornitura al collaudo, viene esperita l'azione in danno nelle forme prescritte, per cui l'Impresa è tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che dovesse sostenere per l'acquisto presso altre Imprese dei prodotti oggetto del contratto.



Nei casi di cui alle precedenti lettere l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi anche su eventuali crediti dell'Impresa.

**Art. 10 - Responsabilità**

L'Impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente atto. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze predisposto dall'appaltante dichiarando gli eventuali costi per l'eliminazione dei medesimi.

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nella prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori; nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze dell'Impresa all'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'Impresa abbia regolarizzato la propria posizione, né questa potrà vantare diritto alcuno per il ritardo di pagamento.

**Art. 11 – Domicilio legale e foro competente**

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa elegge domicilio legale nella provincia di Treviso. Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto il foro erariale competente è quello di Venezia.

**Art. 12 – Spese contrattuali**

L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del presente atto, con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico all'Amministrazione.

Ai fini, inoltre, della registrazione fiscale, l'Impresa dichiara di essere soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Conegliano, li ..10/06/2015

p. l'Istituzione Scolastica IL DIRIGENTE SCOLASTICO



PAOLA GARDENAL

*Paola Gardenal*

p. l'Impresa .....